

COMUNE DI CRISSOLO

Registro Ordinanze N° 20/2013 Prot.2325 Crissolo, lì 02 ottobre 2013

Oggetto:

Ordinanza di rimozione manufatto posato in assenza di titolo abilitativo e rimessa in pristino dei luoghi, relativamente a manufatto di tipo "container" ad uso temporaneo, in località Pian Giaset Fg. 24 particella n. 156.

Art. 167 del D.Lgs. 22.1.2004, n.42..

Il Responsabile del Servizio

- □ Vista la relazione prot. n. 1953 del 28.8.2013 inerente gli accertamenti a seguito di sopralluogo eseguiti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. Marco Bovero e dall'Agente di Polizia Municipale di questo Comune Costanzo Colomba, in località Pian Giaset, nei pressi della stazione a monte della seggiovia, sul fondo individuato a Catasto al Foglio n. 24 particella n. 156;
- □ Considerato che, a seguito degli accertamenti di cui sopra, risulta che la soc. CEMBRA di Tranchero Hervè & C. snc con sede legale in Paesana Località Belvedere n.21, in assenza di titoli abilitativi, ha realizzato i seguenti lavori abusivi:
 - Posa di un container in metallo di colore verde, di dimensioni pari a mt. 2,40 di larghezza x mt. 5,50 di lunghezza e mt. 2,50 di altezza, in loc. Pian Giaset nei pressi della stazione a monte della seggiovia "Monviso", a quota 1.850 m.s.l.m. circa, in catasto sul foglio n.24 particella n. 156 di proprietà del Comune di Crissolo. Il container posa sul terreno, che non risulta essere stato modificato, tramite n.4 sollevatori regolabili posti ai 4 angoli del manufatto. E' dotato di una chiusura superiore piana azionabile con un sistema idraulico ed una porta, posta su uno dei lati maggiori, chiusa con un lucchetto;
- Vista l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 16/2013 del 29.08.2013 prot. n.1958, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, emanata ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/01 e ss.mm.ii.;
- Considerato che il 3° comma dell'art.27 del d.P.R. 380/2001 dispone che la sospensione dei lavori ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da adottare e notificare entro i successivi 45 giorni dall'ordine di sospensione;
- Accertato, a seguito di verifica presso gli uffici comunali, che non risultano essere stati
 rilasciati autorizzazioni e/o permessi ovvero inoltrate comunicazioni di edilizia libera ai
 sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- **Accertato** che non risultano essere state rilasciate autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- **Rilevato** che nei termini previsti dalla ordinanza di sospensione lavori non sono state presentate istanze di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del citato D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

- Ritenuto il manufatto diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee e pertanto attività non subordinata a permesso di costruire ma bensì qualificabile quale attività edilizia libera ai sensi dell'art.6, comma 2, lettera b) del d.P.R. 380/2001 subordinata a comunicazione dell'inizio dei lavori ai sensi del medesimo art.6, previa autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 LR 32/2008 relativamente al vincolo paesaggistico;
- Rilevato che l'area oggetto di accertamento ricade in zona E.3.1. zona agricola speciale del vigente Piano Regolatore Generale, risulta essere sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio poiché ricadente nelle definizioni di cui al 1° comma lettera d) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
- Considerato che ricorrono i presupposti per l'applicabilità della sanzione demolitoria;

□ Visti:

- l'art. 6 del d.P.R. 6.6.2001 n.380 e s.m.i.;
- la L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i.;
- gli artt. 142, 181 e 167 del D.Lgs. 22.1.2004 n.42 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;
- il P.R.G.C. vigente e successive varianti;
- il decreto del Sindaco n.2/2013 in data 5.4.2013 prot. 798, di individuazione dei responsabili di servizio, e delle loro competenze,

ORDINA

alla Ditta CEMBRA di Tranchero Hervè & C. s.n.c., c.f. 00591930045, con sede legale in Paesana (CN) località Belvedere n.21, nella persona del legale rappresentante **Sig. TRANCHERO Hervè** nato a Grenoble (Francia) il 19.04.1941, residente a Paesana in località Belvedere n.21 in qualità di proprietario del manufatto in metallo "container", posato sul terreno sito in Località Pian Giaset in catasto al foglio n.24 particella n.156, **DI RIMUOVERE** le opere abusive descritte in premessa **e di provvedere al RIPRISTINO dello stato dei luoghi, ENTRO NOVANTA GIORNI** dalla notifica del presente provvedimento.

AVVERTE

che, in caso contrario, ai sensi del terzo comma del citato art.31 del d.P.R. 380/2001, il bene è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati della verifica dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa riscorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Si riserva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- 1. notificata al legale rappresentante della Ditta CEMBRA di Tranchero Hervè & C. s.n.c. come sopra meglio generalizzato;
- 2. inviata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province di TO-CN-AT-VC-BI di Torino, al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, alla Polizia Municipale e al Sindaco, per gli adempimenti di competenza
- 3. pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Servizio f.to Geom. Marco Bovero